

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - Deliberazione n. 600 del 27 marzo 2009 – Autorizzazione al ricovero della paziente Abrar Muneeb, di cittadinanza irakena, presso l'AOU Federico II di Napoli.

PREMESSO che:

- Ai sensi dell'art. 32, comma 15 della L. n° 449 del 27/12/97, le Regioni nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinate, autorizzano, d'intesa con il Ministero della Salute e gli altri dicasteri eventualmente competenti, le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrano in programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a favore di:
 - a. Cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico – specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
 - b. Cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura gli accordi eventualmente esistenti con il SSN per l'assistenza sanitaria.

CONSIDERATO che:

- il Direttore del Dipartimento di cardiocirurgia generale e pediatrica dell'A.O.U. Federico II con nota del 19/03/2009 ha richiesto, l'autorizzazione al ricovero presso il dipartimento suddetto per la piccola paziente Abrar Muneeb di anni 3, di nazionalità Irakena, affetta da cardiopatia congenita complessa, tipo ventricolo destro a doppia uscita con due difetti interventricolari e stenosi polmonare severa che necessita di un intervento cardiocirurgico, atteso che presso le strutture sanitarie locali tale intervento non può essere effettuato;
- trattandosi di specifici interventi di cooperazione internazionale a carattere umanitario in campo sanitario, la permanenza e le spese sanitarie – atteso lo scopo umanitario delle prestazioni - saranno assicurate dall'accoglienza presso la divisione di cardiocirurgia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II;
- per la minore età della paziente è necessaria la presenza della madre e che le spese relative al viaggio saranno esaudite in proprio.

RITENUTO, pertanto:

- di dover autorizzare l'A.O.U. Federico II ad erogare le prestazioni sanitarie al paziente, che necessita di ricovero presso l'Azienda suddetta, atteso che presso le strutture sanitarie del paese di provenienza tali cure non sono praticabili.

Propone e la Giunta, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono per integralmente riportati, di:

- autorizzare il ricovero presso il Dipartimento di cardiocirurgia generale e pediatrica dell'A.O.U. Federico II per la piccola paziente Abrar Muneeb di anni 3, di nazionalità Irakena, affetta da cardiopatia congenita complessa, tipo ventricolo destro a doppia uscita con due difetti interventricolari e stenosi polmonare severa che necessita di un intervento cardiocirurgico, atteso che presso le strutture sanitarie locali tale intervento non può essere effettuato;
- stabilire che per la minore età del paziente è necessaria la presenza della madre e che le spese relative al viaggio saranno esaudite in proprio.
- di prendere atto che, la permanenza e le spese sanitarie – atteso lo scopo umanitario delle prestazioni saranno assicurate dall'accoglienza presso la divisione di cardiocirurgia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II;

- trasmettere il presente atto all'Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria;
- inviare copia della presente deliberazione al Settore Stampa, Documentazione e Informazione, per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino